



CITTA' DI MANFREDONIA
Quarto Settore Polizia Locale

Ord. N. 277 del 15.07.2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 08.11.2012 si approvava il Regolamento del Sistema di Videosorveglianza per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato, nel rispetto dei principi del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003;
- Con Autorizzazione Prot. n. 4137 del 06.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale, il Comune di Manfredonia è stato autorizzato all'installazione ed all'esercizio di n. 2 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alla Zona a Traffico Limitato della frazione di Siponto, in corrispondenza dei varchi rispettivamente di Viale Console Claudio angolo Viale Papa Orsini e Viale Manfredonia angolo Piazza del Daino;
- Con Deliberazione di G.C. n. 137 del 08.07.2016 è stato approvato il Disciplinare "Zona a Traffico Limitato Località Siponto";
- Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di n. 2 varchi per il controllo elettronico degli accessi alla ZTL di Siponto, regolamentati dal sistema denominato "CEYECLIPS 3.0" della Bridge 129 SpA, corrispondente al Decreto Dirigenziale n. 4125 del 09.07.2013;

CONSIDERATO CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'autorizzare il Comune di Manfredonia all'installazione e all'attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi, ha disposto che venga espletato un periodo di preesercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzarsi sotto il controllo del Comando di Polizia Locale;

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 4125 del 09.07.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente gli estremi di omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato "CEYECLIPS 3.0" della Bridge 129 SpA;

VISTI

- Il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 "Regolamento recante le norme per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato";
- l'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, Abbattimento delle barriere architettoniche;
- il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;
- le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Prot. n. 4137 del 06.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale ed, in particolare, il periodo di preesercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzarsi sotto il controllo della Polizia Locale che presiederà i varchi di accesso alla ZTL;





CITTA' DI MANFREDONIA
Quarto Settore Polizia Locale

ORDINA

1. L'istituzione di una Zona a Traffico Limitato in località Siponto, nei mesi di Luglio ed Agosto di ciascun anno solare, dalle ore 20.00 alle ore 02.00, con accesso consentito attraverso i varchi, muniti di un sistema di controllo elettronico, rispettivamente di Viale Console Claudio angolo Viale Papa Orsini e Viale Manfredonia angolo Piazza del Daino;
2. La ZTL comprende Piazza S. Maria di Siponto ed è delimitata dalle seguenti vie: Viale Manfredonia angolo Piazza del Daino, Viale Console Claudio angolo Viale Papa Orsini, Viale Papa Callisto angolo Viale Console Claudio e Via Degli Eucalipti angolo Viale Console Claudio;
3. Nella ZTL il transito è consentito, eccetto durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzati, agli aventi diritto ed ai soli veicoli autorizzati, secondo il Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 137 del 08.07.2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
4. Il permesso rilasciato per l'accesso alla ZTL è sempre un permesso di solo transito e non di sosta. E' ammessa la sola fermata per consentire la salita e/o la discesa dei passeggeri o per esigenze di brevissima durata che non prevedono allontanamento del conducente dal veicolo e che non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione stradale e dei pedoni o comunque essere in contrasto con le norme del Codice della Strada;
5. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sarà esercitato il periodo di preesercizio di 30 giorni, così come prescritto dal Ministero competente, con presidio dei varchi elettronici da parte della Polizia Locale che, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, svolgerà attività di informazione nei confronti di tutti coloro che dovranno accedere alla ZTL;
6. Concluso il periodo di preesercizio, entrerà definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nella ZTL, secondo quanto previsto dall'art. 201 comma 1bis del D. Lgs. n. 285/1992, dal DPR n. 250 del 22.06.1990, nonché dall'Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale, prot. n. 4137 del 06.07.2016;
7. L'Ufficio preposto provvederà al rilascio dei permessi di accesso alla ZTL, a seguito di apposita istanza presentata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 137 del 08.07.2016 e secondo le disposizioni in esso contenute;
8. Il permesso deve essere esposto in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo;
9. I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza saranno portati a conoscenza dell'utenza, mediante apposizione in loco di idonea segnaletica;
10. La presente Ordinanza revoca e sostituisce ogni previgente provvedimento in contrasto con essa;

AVVERTE

che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.

AVVISA

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e dopo l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.Lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.

Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. Dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia.





CITTA' DI MANFREDONIA
Quarto Settore Polizia Locale

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S., D.Lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

f.to Cap. Tommaso CASTRIGNANO

f.to Ing. Simone LORUSSI

ALLEGATI

- Disciplinare "Zona a Traffico Limitato Località Siponto", approvato con Deliberazione di G.C. n. 137 del 08.07.2016

